



COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ 3
Stella, San Carlo Arena

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI
A RILEVANZA MUNICIPALE, RICADENTI NELL'AMBITO
TERRITORIALE DELLA
III MUNICIPALITA', UBICATI ALL' INTERNO DEL PARCO DI VILLA
CAPRICCIO**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Municipale n. 4 del 19.05.2023 e Modificato con
Deliberazione di Consiglio Municipale n. 16 del 21.10.2024)

ART. 1 - FINALITÀ' ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Municipalità riconosce nella pratica delle attività motorie e sportive, un Diritto Sociale, quale strumento di educazione, formazione personale e civile, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute, ed intende garantire la più ampia fruizione degli impianti sportivi di proprietà comunale da parte della collettività.

Sulla base dei principi di cui sopra, il presente Regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione e la vigilanza degli impianti sportivi di proprietà Comunale consegnati, o che saranno consegnati, alla III Municipalità, nello specifico di quelli, ubicati all'interno del Parco di Villa Capriccio.

Pertanto questo Regolamento regola solo la assegnazione in uso annuale, con le relative modalità gestionali del campo grande principale (di calcio a 11), in quanto a titolo oneroso, mentre l'utilizzo dei quattro campi minori (2 di calcetto, 1 di basket, ed un altro di volley/basket) sarà dato a titolo gratuito per i Cittadini. Per il campo grande , infatti , la concessione avverrà' previo regolare bando di gara , predisposto secondo quanto indicato nel regolamento medesimo, per l'utilizzo della struttura, in giornate predeterminate ed in fasce orarie preordinate ,da parte di uno o più assegnatari, mentre per i campetti piccoli, come preannunciato, la concessione a titolo gratuito, garantirà soprattutto gli scopi puramente ludici, sociali e ricreativi.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- per Amministrazione comunale, il Comune di Napoli;
- per Municipalità, la III Municipalità Stella S. Carlo all'Arena;
- per impianto sportivo, lo spazio opportunamente attrezzato del campo grande principale (di calcio a 11), comprensivo di tutte le pertinenze, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva, svolta sia a livello agonistico, sia non competitivo, o soltanto amatoriale, ricreativo e formativo;
- per assegnatario, il soggetto autorizzato al solo utilizzo ed uso dell'impianto sportivo del campo grande principale;

ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO

L'impianto sportivo del campo grande principale (di calcio a 11) è fruibile mediante assegnazioni in uso annuale e mediante assegnazioni in uso temporanee.

Le assegnazioni annuali, ossia quelle che coincidono con la stagione agonistica e non, vengono autorizzate nei modi di cui al successivo art. 5.

Le assegnazioni temporanee vengono autorizzate per gli impianti e per gli spazi orari, che risultano disponibili a seguito delle assegnazioni annuali. La programmazione delle assegnazioni annuali è dunque prioritaria rispetto al rilascio delle assegnazioni temporanee.

ART.4 - ASSEGNATARI

Possono essere assegnatari dell'impianto sportivo del campo grande principale (di calcio a 11).

- le Società sportive;
- gli Enti di promozione sportiva operanti nel Comune di Napoli
- le Federazioni sportive nazionali;
- le Cooperative di solidarietà;
- gli Organismi Associativi e/o le Società Sportive che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero, anche a carattere religioso del territorio cittadino.
- i Cittadini, anche in gruppi spontanei.

ART. 5 - ASSEGNAZIONI ANNUALI

Il campo grande principale (di calcio a 11) sarà assegnato, a seguito di regolare bando, ad un massimo di 6 Società/Associazioni con durata annuale. Detta assegnazione prevede per ciascun

aggiudicatario l'utilizzazione della struttura per, al massimo, 2 giorni settimanali (da scegliere tra Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì), in fasce orarie giornaliere che vanno dalle ore 15:00 alle ore 20:30. Ciascuna Società/Associazione potrà, nell'ambito temporale descritto, chiedere l'assegnazione di un minimo di 1,30 ore (un ora e mezza) ad un massimo di 2,30 ore (due ore e mezza) al giorno. Il canone, pertanto, sarà dovuto da parte di ogni Società/Associazione aggiudicataria per un importo corrispondente al numero di ore settimanali assegnate, con l'applicazione della vigente tariffa comunale. Le istanze di assegnazione dovranno essere presentate, entro il termine previsto, nell'apposito bando annuale (in ogni caso la durata dell'assegnazione non potrà superare il termine del 30 giugno di ogni anno).

Le domande devono indicare:

- a) Sede legale con l'indirizzo ed il recapito telefonico della Società/Associazione
- b) Nominativo del legale rappresentante;
- c) Codice fiscale e/o il numero della partita IVA;
- d) Dichiarazione di non avere pendenze economiche con il Comune di Napoli per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;
- e) Eventuale precedente svolgimento di attività sportiva e/o sociale nell'ambito territoriale del Comune di Napoli, con la indicazione del periodo.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Atto costitutivo in copia conforme;
- 2) Statuto sociale in copia conforme;
- 3) Verbale ultimo di assemblea, di data non anteriore a tre mesi, in copia conforme;
- 4) Codice fiscale
- 5) Certificazione antimafia o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 6) Regolarità tributaria relativa al biennio precedente l'attivazione dei rapporti, così come prevista dal programma 100
- 7) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'elenco nominativo dei dirigenti, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti, dei carichi pendenti e casellario giudiziario
- 8) Certificato attestante la copertura assicurativa dei propri atleti

Coloro che, alla data di presentazione della domanda, risulteranno morosi nei confronti dell'Amministrazione comunale, non potranno produrre alcuna istanza per l'utilizzo degli impianti sportivi, a meno che l'Amministrazione stessa non abbia accordato formalmente l'estinzione della morosità.

Per le domande che perverranno carenti della documentazione richiesta, la Municipalità concederà un termine, non superiore a 15 giorni, per consentire l'integrazione della documentazione; decorso inutilmente detto termine, la domanda sarà ritenuta irricevibile.

ART. 6 - ASSEGNAZIONI TEMPORANEE

Può essere autorizzata la temporanea assegnazione in uso della struttura sportiva, previa presentazione di giustificata domanda e compatibilmente con i calendari predisposti per la fruizione degli impianti da parte dei soggetti di cui al precedente art. 5:

- 1) ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni ricreative e amatoriali
- 2) agli enti pubblici e privati, alle istituzioni scolastiche e a tutti gli enti del terzo Settore, del volontariato e della promozione sportiva.

La domanda per assegnazione temporanea deve pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data richiesta. Essa deve contenere:

- l'indicazione dei responsabili richiedenti e delle finalità per le quali viene richiesto l'uso dell'impianto;
- l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto.

Esse devono essere esaminate dal competente Servizio Municipale e l'esito deve essere comunicato al richiedente non oltre i tre giorni antecedenti la data richiesta. In caso di esito favorevole, il

richiedente dovrà sottoscrivere formale atto di impegno, su apposito modulo predisposto dal competente Servizio Municipale e versare, nei termini e con le modalità stabiliti, l'importo corrispondente alla tariffa per l'utilizzo dell'impianto. L'impianto dovrà essere sempre consegnato nello stato in cui è stato concesso.

Si precisa che il "campo grande" di calcio, avrà destinazione prioritaria per quelle Società'/Associazioni, che, vincitrici del relativo bando di assegnazione annuale, dovessero svolgere attività Sportiva Federale di campionati.

ART. 7 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO

L'assegnazione in uso degli impianti sportivi sarà determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) Se due o più società assegnatarie partecipino allo stesso campionato, sarà applicato il principio dell'alternanza; in tal caso, le società interessate dovranno richiedere alla Federazione di appartenenza di predisporre i calendari delle gare interne in modo da evitare concomitanze.

b) L'assegnazione dell'impianto sportivo, ai fini dello svolgimento degli allenamenti, è garantita a tutte quelle Società' e Associazioni, senza alcuna distinzione, che svolgono l'attività come "sport popolare" e come strumento di educazione/formazione personale e sociale, anche in sinergia con associazioni ed educative territoriali, che già operano in contesti di particolare disagio nel bacino di afferenza territoriale.

ART. 8 - TARIFFE

Le tariffe da applicare per le assegnazioni, in uso annuale o temporanee, autorizzate in favore delle Società Sportive, Associazioni, ecc. sono determinate dall'Amministrazione Comunale

ART.9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Verificati il possesso dei requisiti e la capienza delle ore disponibili, tenuto conto dei criteri di priorità, l'assegnazione sarà operativa dopo l'avvenuto pagamento delle relative tariffe, da effettuarsi con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Gli assegnatari che utilizzano l'impianto per l'intera stagione agonistica possono effettuare il pagamento in rate mensili o trimestrali anticipate, ciascuna con scadenza entro il giorno 5 del mese di fruizione; in caso di ritardato pagamento saranno applicati gli obblighi previsti dalla Tesoreria Comunale.

Gli assegnatari ,che utilizzano l'impianto per le gare di campionato e per manifestazioni sportive occasionali, dovranno effettuare il pagamento anticipatamente nel termine stabilito dal competente Servizio Municipale come da art. 6 : in mancanza non potrà essere rilasciata l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

ART.10 - MODALITÀ' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Per le attività addestrative da svolgersi sui campi di calcio, gli atleti non possono superare le unità, che consentano il regolare svolgimento delle attività in sicurezza.

Durante le attività gli atleti dovranno essere sempre sorvegliati da un Allenatore/Responsabile, il cui nominativo dovrà essere comunicato al personale addetto all'impianto.

ART.11 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

Gli assegnatari che utilizzano l' impianto, di cui al presente Regolamento, sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi e di quant'altro di pertinenza degli impianti stessi, in modo da evitare qualsiasi danno ai terzi ovvero al patrimonio comunale.

La Municipalità consente agli assegnatari e/o utenti l'uso degli impianti sportivo nello stato di fatto in cui si trovano.

I soggetti assegnatari dell'impianto rispondono nei confronti della Municipalità, per gli eventuali danni da essi arrecati agli impianti, agli attrezzi, agli accessori ed arredi, nell'ambito del perimetro assegnato (campo e spogliatoi). In caso contrario la Municipalità provvederà in danno e l'importo

dovuto per l'esecuzione dei lavori, dovrà essere corrisposto unitamente alla rata, con scadenza immediatamente successiva alla data di effettuazione dei lavori stessi.

Il responsabile dell'impianto, prima di ogni manifestazione ed all'atto della consegna della struttura, provvederà a redigere apposito verbale, debitamente sottoscritto dall'utente, attestante lo stato dei luoghi. A fine della manifestazione sarà effettuato sopralluogo tecnico in contraddittorio, per la verifica e la quantificazione degli eventuali danni arrecati all'impianto: agli attrezzi, agli accessori e agli arredi. L'utente è tenuto, nel termine massimo di 5 giorni, al ripristino e/o alla sostituzione di quanto danneggiato. Qualora l'utente risulti inadempiente nel termine stabilito, la Municipalità provvede al ripristino dello stato dei luoghi con procedura in danno.

Agli assegnatari è fatto divieto di utilizzare l'impianto come sede sociale; è consentito loro, laddove vi sia disponibilità di spazio ed esclusivamente nelle ore assegnate, di fornire informazioni all'utenza.

Gli assegnatari sono tenuti ad assicurare, durante il periodo di fruizione dell'impianto, un'adeguata assistenza sanitaria nel rispetto della vigente normativa in materia.

Gli assegnatari devono utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata l'autorizzazione. E' vietata, pertanto, ogni forma di sub-ingresso, pena la decadenza immediata dell'assegnazione.

ART. 12 - ACCESSO AGLI IMPIANTI

Fermo restando l'osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo, l'accesso agli impianti non è consentito:

- 1) agli atleti o iscritti a società ed associazioni, se non accompagnati da un Allenatore/Responsabile
- 2) agli studenti, se non accompagnati da almeno un docente o dal personale ausiliario della scuola di appartenenza, appositamente incaricati dal direttore didattico o dal preside.

ART. 13 - QUOTE DI ISCRIZIONE E RETTE

Tenuto conto che le tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali sono formulate per offrire all'utenza un servizio sociale, le società assegnatarie sono obbligate a praticare per i loro associati quote di iscrizione accessibili anche alle fasce sociali meno abbienti.

Le società assegnatarie dovranno prevedere, per ciascuna fascia di utenza, un numero di allievi – in misura non inferiore al 20% degli iscritti, in comprovate difficoltà socio-economiche, accertate dal competente Servizio Sociale, che possano partecipare gratuitamente alle attività sportive, previa apposita documentazione.

ART. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica attività sportive, con espressa esclusione di ogni responsabilità a carico della Municipalità e/o dell'Amministrazione Comunale.

Gli assegnatari sono obbligati a provvedere alla copertura assicurativa dei propri atleti fruitori dell'impianto, al fine di sollevare la Municipalità da ogni responsabilità, di qualsivoglia natura ed origine, per eventuali incidenti o danni che gli stessi potrebbero subire

ART. 15 - INSTALLAZIONE DI PARTICOLARI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Per gli incontri e le manifestazioni di altro e vario tipo, non sportive, che richiedono la installazione di particolari impianti e/o attrezzature, l'assegnatario è tenuto a provvedere a sua cura e spese alla acquisizione ed alla sistemazione di quanto necessario, previa autorizzazione del competente Ufficio Tecnico Municipale.

Il montaggio e lo smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto, per le attività che precedono o seguono la manifestazione stessa.

ART.16 - RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA DI VALORI O EFFETTI D'USO PERSONALE

Gli atleti delle Società assegnatarie, che depositano nei locali dell'impianto, anche temporaneamente, attrezzi, indumenti o altro materiale necessario allo svolgimento delle attività sportive, lo faranno a proprio rischio e pericolo. La Municipalità non potrà essere chiamata a rispondere per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che potrebbero eventualmente verificarsi.

ART.17 -MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La concessione degli impianti, attrezzature ed accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione di funzionalità in cui questi si trovano.La Municipalità si impegna ad effettuare la manutenzione degli impianti in cui al presente Regolamento.

ART.18 - OBBLIGHI DEGLI UTENTI

E' fatto obbligo agli utenti di :

- 1)Munirsi di dispositivi e materiale di Primo Soccorso
- 2)Munirsi di dispositivi di Pronto Soccorso
- 3)Utilizzare le attrezzature ed i servizi con la massima diligenza
- 4)Indossare indumenti che non offendano il pudore
- 5)Indossare la tenuta d'uso con apposite scarpe idonee a preservare l'integrità della superficie dell'impianto;

E' vietato introdurre animali all'interno dell'impianto.

E' vietato, altresì,l'accesso degli automezzi, motocicli o qualsiasi altro veicolo se non espressamente autorizzato dal Servizio Municipale competente.

Il personale addetto all'impianto, sentito il responsabile di turno, ha la facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente Regolamento o comunque abbia un comportamento pregiudizievole per il buon funzionamento della struttura o delle attività sportive che vi si svolgono.

ART. 19 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE IN USO

Il mancato invio al Servizio Attività Amministrative della III Municipalità dei documenti di cui all'art. 4/5 entro il 30 giugno dell'anno relativo all'inizio dell'attività comporterà la revoca della assegnazione dell'impianto sportivo del campo e degli spogliatoi. La revoca della assegnazione sarà inoltre attivata a seguito di verifica della insussistenza anche di uno dei requisiti dichiarati e/o certificati a corredo delle istanze.

La assegnazione sarà revocata, a seguito di diffida, ancora prima della scadenza del termine, che verrà indicato nell'atto di assegnazione nei casi in cui si verifichi:

- morosità nel pagamento degli oneri di assegnazione
- danni intenzionali alle strutture o danni derivanti da gravi negligenze dell'assegnatario

Potrà inoltre essere revocata per indisponibilità degli impianti o degli accessori per causa di forza maggiore o in occasione di opere di manutenzione o di modifica dell'impianto: in tal caso si procederà al relativo recupero orario.

In caso di revoca per i motivi di cui ai commi precedenti, il cui atto relativo va sottoscritto dal Dirigente del Servizio e vistato dal Direttore della Municipalità, nulla potrà eccepire o pretendere l'assegnatario.

La Municipalità, per contro, si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ogni qualvolta la revoca sia dovuta a causa imputabile all'assegnatario o comunque a sua colpa.

La assegnazione si intende revocata anticipatamente anche per una sola delle seguenti cause:

- cattivo o difforme uso della assegnazione e/o utilizzo improprio delle strutture;
- inosservanza delle norme del presente Regolamento.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Municipalità, ricevute le segnalazioni delle eventuali inadempienze, provvede ad accertarle, ed in caso di riscontro positivo diffida gli autori affinché le rimuovano subito. Decorsi il tempo senza gli opportuni interventi riparatori, la Municipalità provvede a richiedere al Servizio competente l'avvio

delle procedure per la revoca del rapporto di assegnazione.

Nessun indennizzo di sorta spetterà all'assegnatario, in caso di decadenza della assegnazione per i motivi sopra esposti.

Indipendentemente da quanto disposto nei commi precedenti, la Municipalità si riserva l'ulteriore facoltà di revocare, in tutto o in parte, la assegnazione per motivi di pubblico interesse, senza che nulla possa eccepire o pretendere, a qualsiasi titolo l'Assegnatario.

ART. 20 - SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE

Nei casi di cui ai precedenti art.18 e 19 del presente Regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, la Municipalità può concedere in uso gli spazi resisi disponibili ad altri soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

ART. 21 - VIGILANZA E CONTROLLO

Nel corso del periodo di vigenza della assegnazione nonché nel corso delle singole manifestazioni è obbligo del personale comunale addetto all'impianto la più ampia facoltà di provvedere, nei modi ritenuti più opportuni, alla vigilanza sull'uso dell'impianto stesso, delle attrezzature ed accessori, nonché il controllo sulla osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento, nonché di quelle legislative in materia, ed a fornire ogni possibile assistenza.

Il personale comunale addetto, ha l'obbligo di sottoscrivere un apposito verbale sullo stato dei luoghi, alla fine di ogni attività.

ART. 22 - DURATA DELLA ASSEGNAZIONE

La assegnazione per l' utilizzo dell'impianto sportivo avrà durata non superiore ad un anno, con decorrenza dalla data della consegna formale dell'impianto.

Decorso il termine, la assegnazione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

ART. 23 - CANONE E QUOTE

La Municipalità applica la quota stabilita dal Comune di Napoli, che l'assegnatario dovrà versare, a titolo di canone per la gestione dell'impianto, con modalità trimestrale o mensile, con pagamento anticipato entro i primi 5 giorni del mese, come da art 9.

Una volta verificati il possesso dei requisiti e la capienza delle ore disponibili, tenuto conto dei criteri di priorità, la assegnazione sarà attuativa previa esibizione del pagamento dell'importo, che dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario (IBAN IT95X0306903496100000046118) intestato a Comune di Napoli , con causale "pagamento tariffa impianto sportivo III Municipalità , campo a 11 di Villa Capriccio, Piazzetta Lieti", che potrà essere versato anche con periodicità mensile o trimestrale, indicando nella causale il periodo di riferimento. Per gli assegnatari che utilizzano gli impianti per l' intera stagione addestrativa e/o agonistica il pagamento deve essere effettuato in rate mensili, entro il giorno 5 del mese di fruizione, in ragione delle ore mensili assegnate; per ogni eventuale ritardo nei pagamenti gli assegnatari dovranno corrispondere all' Amministrazione Comunale sulla mensilità seguente gli interessi di mora previsti dal Servizio di Tesoreria Comunale.

Per gli Assegnatari che invece utilizzano gli impianti per manifestazioni occasionali e per le gare di campionato, il pagamento dovrà essere e effettuato anticipatamente: in mancanza, non sarà rilasciata la relativa autorizzazione alla manifestazione, come da art.6.

ART. 24 - SUB CONCESSIONE

All'assegnatario è fatto divieto di sub-concedere, in tutto o in parte, a terzi l'impianto ricevuto in gestione dalla Municipalità. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art.19 del presente regolamento.

ART.25 - UTILIZZO DEI CAMPI MINORI

Per quanto attiene i 4 campetti minori (2 di calcetto , 1 di pallacanestro ed un altro di pallavolo) si ribadisce che questi potranno essere utilizzati da tutti i cittadini e da tutte le realtà del territorio, a titolo gratuito.

ART.26 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio della Municipalità.

ART.27 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia e il regolamento d'uso degli impianti sportivi Comunali approvato dal Consiglio Comunale di Napoli con deliberazione n. 280 del 23.09.19.